



COMUNE DI ODERZO

(Provincia di Treviso)

SERVIZIO - TRIBUTI

Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - n. 50 del 17/12/2014

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - n. 7 del 30/03/2015

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - n. 3 del 21/02/2018

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - n. 42 del 27/10/2022

in vigore dal 01/01/2023

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta di soggiorno

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento, soggetto attivo

Articolo 4 - Esenzioni

Articolo 5 - Misura dell'imposta

Articolo 6 - Obblighi del gestore, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi

Articolo 7 - Versamenti

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni tributarie e interessi

Articolo 9 – bis - Sanzioni amministrative non tributarie

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 - Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 - Tavolo tecnico

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

1) Il presente Regolamento - adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - istituisce e disciplina l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4. del D. Lgs. n. 23/2011 nel Comune di ODERZO (TV).

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1) Il presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di ODERZO (TV), come definite, in linea di principio, dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera (L.R. n. 28 del 10/08/2012 e L.R. n. 11 del 14/06/2013 e loro ss.mm.ii.) quali: alberghi, residenze turistico -alberghiere, campeggi, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), unità immobiliari destinate a locazioni brevi di cui all'articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge n. 96/2017, agriturismi, strutture di turismo rurale. L'imposta è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

2) Il gettito dell'imposta, depurato dei costi di gestione dell'Amministrazione, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento, soggetto attivo.

1) Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica, non residente anagraficamente nel Comune di Oderzo, che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2) L'imposta è corrisposta dai soggetti passivi ai gestori delle strutture ricettive presso le quali alloggiano, ai locatori turistici, ai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatori immobiliari o soggetti gestori di portali telematici.

3) I gestori delle strutture ricettive, i locatori turistici, i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatori immobiliari o soggetti gestori di portali telematici, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. Soggetto attivo dell'imposta di soggiorno è il Comune di Oderzo.

Articolo 4 - Esenzioni

1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i portatori di handicap non autosufficienti;
- i minori sino al compimento dei 14 anni di età;
- i soggetti non paganti presso la struttura ricettiva;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 25 persone organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

- gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire, nelle nostre città, per esigenze di servizio;
- i malati che effettuano terapie, chi assiste i degenti ricoverati o i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune o nei Comuni limitrofi in ragione di un accompagnatore se il paziente è maggiorenne e di due accompagnatori se il paziente è minore;
- gli ospiti rifugiati di guerra,
- gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Oderzo.

2) Le esenzioni previste al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione prevista al successivo art. 6 *comma 2, lett. c).*

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2, in relazione alle caratteristiche, ai servizi offerti e al prezzo praticato. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.

2) Le tariffe dell'imposta, ai sensi dell'art.42, lett. f) del D. Lgs. n.267/2000 sono determinate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al comma precedente.

3) L'imposta si applica per un numero massimo di 5 (cinque) pernottamenti per persona per mese. La soglia massima di 5 pernottamenti si applica anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni e che siano a cavallo di due mese contigui.

4) Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 5 pernottamenti anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture. In tal caso è onere dell'ospite (soggetto passivo) compilare il modulo, predisposto dal Comune e reso disponibile presso le strutture ricettive, allegando le ricevute attestanti l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta per i pernottamenti precedenti e consegnarlo direttamente al gestore della struttura e/o presentarlo all'intermediatore immobiliare o al soggetto gestore di portali telematici.

Articolo 6 - Obblighi del gestore, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi.

1) I gestori delle strutture ricettive, i locatori turistici e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici sono tenuti a far versare l'imposta di soggiorno a coloro che soggiornano presso le strutture e a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso.

2) I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a :

- a) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta ed a rilasciare la relativa quietanza;
- b) informare in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata, sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori di portali telematici.

c) trasmettere al Comune, entro quindici (15) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, la dichiarazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. La dichiarazione è trasmessa con le modalità definite dall'amministrazione comunale. La dichiarazione deve essere trasmessa e presentata anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura stessa.

d) presentare, ai sensi dell'art. 180, commi 3 e 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, apposita dichiarazione secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

e) accreditarsi al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Oderzo, se attivato.

3) abrogato

4) I gestori delle strutture ricettive, i locatori turistici e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione relativa all'Imposta di Soggiorno per almeno 5 anni, ai fini dei controlli di cui all'art. 8 del presente regolamento.

5) Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, in capo ai gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 6 - bis abrogato

Articolo 7 - Versamenti

1) Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.

2) Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno, e rilasciarne apposita quietanza.

3) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di "imposta di soggiorno" entro 15 giorni da ciascun trimestre solare secondo le modalità adottate dall'amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente.

4) In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1 della Legge n. 160/2019, comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

2) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti,
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni tributarie e interessi

1) Le violazioni di natura tributaria al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473.

2) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata all'art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 19-ter – Ravvedimento operoso del Regolamento generale delle entrate.

3) Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, lett d) alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4) La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 – bis Sanzioni amministrative non tributarie

1) Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:

- a) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b),
- b) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera c),
- c) omesso accreditamento al sistema informativo previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e), qualora attivato.

2) Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1) Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La richiesta di compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione da parte del Servizio Tributi. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione periodica.

3) Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Articolo 12 - Contenzioso

1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Tavolo tecnico

1) Sarà costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.

2) Sarà predisposta apposita modulistica per agevolare l'utenza per quello che concerne l'adempimento del presente Regolamento.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1) Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative e regolamentari in materia di tributi locali.

3) Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante il sistema telematico o all'indirizzo pec dell'ente. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.